

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Sezione I – DEFINIZIONI

Sezione II - I RAPPORTI TRA IL CLIENTE E LA BANCA Sezione III - LE

DISPOSIZIONI DEL CLIENTE

Sezione IV - IL VINCOLO E LA REMUNERAZIONE Sezione V - I SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione I - DEFINIZIONI

Cliente: persona fisica o più persone fisiche cointestatari, o persona giuridica che richiede l'apertura di un CONTO DEPOSITO presso la Banca.

Codici di accesso: codici forniti dalla Banca al Cliente per l'utilizzo del servizio di internet banking. Le modalità di utilizzo dei codici sono descritte nel contratto relativo al servizio di internet banking.

Conto corrente di appoggio (o, in breve, **conto di appoggio**): conto corrente individuato dal Cliente verso il quale lo stesso può indirizzare tutti i fondi oggetto di prelevamento dal CONTO DEPOSITO. L'individuazione di almeno un conto corrente di appoggio è obbligatoria. Il Cliente può individuare un massimo di due conti correnti di appoggio, di cui uno acceso presso la Banca ed uno presso altro istituto di credito. Il conto corrente di appoggio deve essere intestato ai medesimi soggetti (stessa persona fisica, stessa cointestazione tra persone fisiche, o stessa persona giuridica) intestatari del CONTO DEPOSITO a cui è collegato.

CONTO DEPOSITO: è un conto di deposito a risparmio intestato ad una o più persone fisiche o ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto, che custodisce le somme del Cliente sulle quali sono computati gli interessi pattuiti e maturati.

Internet banking: il servizio di internet banking permette di ricevere, a mezzo della rete internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o cointestatario di CONTO DEPOSITO, intrattiene con la Banca, e di impartire disposizioni sui medesimi rapporti, nei limiti del saldo disponibile.

Operazioni: tutte le movimentazioni contabili disposte dal Cliente e/o comunque registrate sul CONTO DEPOSITO. In particolare, rientrano nel novero delle operazioni i movimenti di immissione fondi (versamento) verso il CONTO DEPOSITO, i movimenti di ritiro fondi (prelevamento) dal CONTO DEPOSITO, i movimenti di vincolo (creazione di una partita vincolata) ed i movimenti di svincolo (estinzione di una partita vincolata).

Partita vincolata: importo che il Cliente rende temporaneamente indisponibile all'ordinaria operatività di prelevamento. La partita è vincolata per la durata definita dal Cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Il Cliente può creare più partite vincolate, risultanti dalla combinazione dei seguenti elementi caratterizzanti: durata, decorrenza, tasso e importo.

Prelevamento: operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking, ritira i fondi dal CONTO DEPOSITO. Il prelevamento può avvenire con prelievo di contante allo sportello o mediante ordine di bonifico e/o giroconto, che devono essere accreditati su uno dei conti di appoggio.

Saldo: importo complessivo dei fondi, sia vincolati che liberi, giacenti sul CONTO DEPOSITO.

Servizio di alimentazione: servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di appoggio acceso presso altro istituto di credito. Tramite il servizio di alimentazione, il Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione di vincolo, anche a mezzo internet banking, il trasferimento di fondi dal conto di appoggio al CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare corso al vincolo.

Servizio di prenotazione: servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di appoggio acceso presso la Banca. Tramite il servizio di prenotazione, il Cliente può disporre,

contestualmente alla disposizione di vincolo, anche a mezzo di internet banking, il trasferimento dal conto di appoggio al CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare corso al vincolo.

Svincolo: operazione con la quale si estingue una partita vincolata. Lo svincolo può essere disposto:

- a) con la richiesta del Cliente, presentata presso gli sportelli della Banca, prima della scadenza pattuita tra Cliente e Banca in sede di vincolo (svincolo straordinario anticipato);
- b) automaticamente, alla data concordata tra il Cliente e la Banca in sede di vincolo (svincolo ordinario alla scadenza).

Con l'operazione di svincolo, la partita vincolata resta nella libera disponibilità del Cliente e i fondi, sono incrementati degli interessi maturati in ragione del vincolo, al tasso concordato in sede di disposizione dello stesso.

Nel caso di svincolo straordinario anticipato, la liquidazione degli interessi maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito, eventualmente, di una percentuale concordata con il Cliente ed indicata nella conferma di vincolo stipulata fra le parti.

Versamento: operazione disposta dal Cliente, presso la Banca o presso altro istituto di credito, anche a mezzo internet banking, con la quale vengono immessi fondi nel CONTO DEPOSITO. Il versamento può avvenire con diverse modalità:

- a) versamento di contante allo sportello della Banca;
- b) disposizione di bonifico proveniente dal conto corrente, sempre intestato al medesimo Cliente, acceso presso altro istituto di credito;
- c) disposizione di bonifico dal conto corrente acceso presso la Banca intestato al medesimo Cliente;
- d) servizio di alimentazione;
- e) servizio di prenotazione.

Vincolo: operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking, dispone la costituzione di una partita vincolata. A fronte della auto-limitazione della disponibilità dei fondi, il Cliente concorda con la Banca una remunerazione che risulta differente rispetto a quella riconosciuta ai fondi giacenti sul CONTO DEPOSITO.

Sezione II - I RAPPORTI TRA IL CLIENTE E LA BANCA

2.1 Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio reclami della clientela

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

2. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 30 giorni.

3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4.. Per saper come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. In alternativa all'ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

2.2. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente contratto.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 .c.c., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente non bancario..

2.3. Identificazione del Cliente e deposito della firma

1. All'atto della richiesta di apertura del CONTO DEPOSITO, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi richiesti in conformità alla normativa vigente.
2. In caso di utilizzo del servizio di internet banking, il Cliente è identificato dalla Banca mediante i codici di accesso personali e riservati.
3. La firma del Cliente è depositata presso lo sportello ove è acceso il rapporto di CONTO DEPOSITO. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es.: firma elettronica qualificata o firma digitale).

2.4. Rapporti cointestati

1. La Banca accetta l'apertura di rapporti cointestati tra persone fisiche.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
5. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

2.5 Invio di corrispondenza e di ordini alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini inviati per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

2.6. Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche o altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca –anche relative alle presenti condizioni- incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi degli artt. 118 e 126 sexsies del D.Lgs. 385/93 è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente nel documento di sintesi. In ogni momento il Cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio dei rendiconti vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

2.7. Decorrenza del contratto, durata e attivazione dei servizi

1. Il Contratto produce i suoi effetti dal momento della sottoscrizione ed è stipulato a tempo indeterminato.
2. Ogni richiesta successiva di attivazione o disattivazione di alcuni servizi (es.: vincolo, servizio di alimentazione, variazione dei conti di appoggio) può essere avanzata mediante sottoscrizione di apposito modulo cartaceo presso le filiali della Banca, ovvero, ove previsto, mediante disposizione inviata tramite internet banking.

2.8. Diligenza della Banca e sospensione dei servizi

1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1176 codice civile.
2. Il Cliente deve attenersi alle istruzioni per l'utilizzo dei servizi abilitati e/o richiesti, che sono fornite dalla Banca mediante le presenti CONDIZIONI GENERALI o con eventuali apposite informative, anche mediante video messaggi.
3. La Banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di internet banking per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze o incompletezza a tempo determinati dei dati forniti, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Il Cliente autorizza la Banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati mediante internet banking. Tali registrazioni sono direttamente imputabili al Cliente e forniscono piena prova delle disposizioni impartite sul CONTO DEPOSITO.

2.9. Diritto di recesso

1. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
2. La Banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il Cliente.
3. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.
4. In caso di recesso dal rapporto con partite vincolate ancora in essere, queste ultime si dovranno ritenere estinte con conseguente applicazione del minor tasso concordato in caso di svincolo anticipato, se previsto dal contratto.

2.10. Modifiche unilaterali delle condizioni

1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di tassi di interesse o di altre condizioni economico-finanziarie di mercato, la soppressione, la mancata rilevazione, nonché – in caso di tasso indicizzato - la revisione sostanziale delle caratteristiche funzionali dell'indice di riferimento), il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni. Resta inteso che la Banca non potrà modificare unilateralmente i tassi per le partite vincolate a tempo determinato.
2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

2.11. Modifiche della titolarità del rapporto

1. Non è consentita la modifica dell'intestazione del CONTO DEPOSITO.
2. Ove il Cliente intenda aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo CONTO DEPOSITO.

2.12. Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa, o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazioni bancaria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sulle somme depositate per importi non superiori a due volte il predetto credito.

2.13. Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso filiali diverse della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod.civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca fornisce pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione al verificarsi di una delle ipotesi dell'art. 1186 cod. civ. è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

2.14. Lingua adottata, legge applicabile al contratto e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

2.15. Fondo di Garanzia

1. Il rimborso è coperto dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo con le modalità ed entro i limiti previsti dallo Statuto, attualmente pari complessivamente a massimo Euro 100.000,00 per ciascun depositante.

2.16. Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente contratto sono a carico del Cliente.

Sezione III - LE DISPOSIZIONI DEL CLIENTE

3.1. Prova delle disposizioni e delle operazioni conseguenti

1. La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni e delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate, è validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni su supporto informatico, anche eseguite in via automatica.

3.2. Disposizioni impartite tramite internet banking

1. Il Cliente può disporre tramite internet banking le seguenti operazioni:
 1. versamento tramite il servizio di alimentazione
 2. costituzione del vincolo
 3. versamento mediante ordine di bonifico e/o giroconto da un conto corrente acceso presso la Banca e intestato al medesimo Cliente
 4. prelevamento mediante ordine di bonifico e/o giroconto su uno dei conti di appoggio

3.3. Disposizioni impartite tramite sportello della Banca

1. Il Cliente può disporre tramite sportello della Banca le seguenti operazioni:
 1. versamento mediante contante o ordine di bonifico e/o giroconto da un conto corrente acceso presso la Banca e intestato al medesimo Cliente;
 2. costituzione del vincolo;
 3. utilizzo del servizio di prenotazione;
 4. svincolo;
 5. prelievo di contante oppure prelevamento mediante ordine di bonifico e/o giroconto su uno dei conti di appoggio.

Sezione IV - IL VINCOLO E LA REMUNERAZIONE DEI FONDI. SVINCOLO ANTICIPATO.

4.1. Presupposti per la costituzione delle partite vincolate

1. Il Cliente può conferire in qualsiasi momento alla Banca una disposizione di vincolo, ma la partita vincolata viene costituita solo in presenza dei fondi disponibili sul CONTO DEPOSITO. Nel servizio di prenotazione o di alimentazione, l'importo del versamento deve essere vincolato per intero. Con la conferma del vincolo le parti fissano la durata, la decorrenza, il tasso e l'importo del vincolo stesso.

4.2. Decorrenza del vincolo

1. La Banca verifica la disponibilità di fondi giacenti sul CONTO DEPOSITO e dà seguito alla disposizione di vincolo del Cliente. Il vincolo produce effetto dal giorno indicato nella conferma di vincolo definita con il Cliente.

4.3. Interessi sulle partite vincolate

1. Il tasso applicato alla partita vincolata rimane invariato per tutta la durata del vincolo. I tassi applicati alla partita vincolata sono:
 - quelli riportati nel foglio informativo vigente al momento della stipula del contratto per i vincoli effettuati contestualmente alla stipula del conto deposito;
 - quelli riportati nel foglio informativo del presente contratto, aggiornato tempo per tempo, e in vigore al momento del vincolo e riportati nella conferma di vincolo.
2. Gli interessi sono riconosciuti e liquidati al Cliente, nella misura pattuita, alla scadenza della partita vincolata, mediante accredito sul CONTO DEPOSITO.

4.3-bis. Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento

1. Qualora le parti abbiano pattuito un tasso variabile, in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca.
2. In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento, le parti concordano, pertanto, sin d'ora che il presente contratto continuerà a produrre interessi, indicizzati al parametro sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto di cui al precedente comma 1, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso da quello indicato nel Piano solido e scritto; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.
3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento sono comunicate al Cliente entro trenta giorni – con la modalità convenuta per l'invio della corrispondenza così come descritto nel precedente art. 2.6, Sezione II – I rapporti tra il Cliente e la Banca – le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al precedente comma 1. In conformità con quanto previsto dall'art. 118-bis del D.Lgs. n. 385/93, la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

4.4. Interessi sulle somme non vincolate

1. Il Cliente non è tenuto a vincolare le somme giacenti sul CONTO DEPOSITO. Sulle somme depositate e non vincolate, la Banca riconosce e liquida al Cliente gli interessi calcolati al tasso convenuto nel documento di sintesi.
2. Gli interessi, computati con riferimento all'anno civile, sono capitalizzati con la periodicità pattuita.

4.5. Limiti al saldo del CONTO DEPOSITO e all'importo delle partite vincolate.

1. La Banca si riserva la facoltà di limitare il saldo massimo per singolo CONTO DEPOSITO e/o Cliente, indicando tale limitazione nel documento di sintesi.
2. La Banca si riserva la facoltà di limitare l'importo massimo delle partite vincolate, sia per singola partita vincolata che per singolo Cliente; l'introduzione o la modifica del limite non produce effetti sulle partite vincolate già costituite e non ancora scadute.

4.6. Svincolo straordinario anticipato delle partite vincolate.

1. Il Cliente ha facoltà di estinguere la partita vincolata anche prima della scadenza concordata con la Banca.
2. Nel caso di svincolo straordinario anticipato la liquidazione degli interessi maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito, eventualmente, di una percentuale concordata con il Cliente ed indicata nella conferma del vincolo, con il quale le parti fissano le condizioni economiche del vincolo stesso.

Sezione V - I SERVIZI DI PAGAMENTO

5.1. Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

1. L'ambito di applicazione della presente Sezione è quello previsto dalla normativa sui servizi di pagamento (D.lgs. 11/2010) e sue successive modificazioni.

La presente Sezione regola i seguenti servizi di pagamento che la Banca presta sia quale Banca del pagatore sia quale Banca del beneficiario:

- prelievo mediante ordine di Bonifico - SEPA e/o giroconto (con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere)
- prelievo mediante ordine di Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) instant (con tale bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA in tempi molto rapidi (10 secondi). Tale bonifico può essere disposto ed eseguito in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora)
- prelievo di contante
- versamento di contante
- versamento mediante ordine di Bonifico - SEPA o giroconto (con il bonifico la Banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere)
- versamento mediante ordine di Bonifico - SEPA instant (con tale bonifico la Banca/intermediario trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del Cliente ad un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA in tempi molto rapidi (10 secondi). Tale bonifico può essere disposto ed eseguito in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora)
- versamento tramite servizio di "alimentazione"
- versamento tramite servizio di "prenotazione"

5.2. Ordine di pagamento

1. L'ordine di pagamento viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta convenute con la Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.
2. L'ordine di pagamento deve riportare l'identificativo unico (IBAN) del beneficiario, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo correttamente.

5.2 bis – Ordini di pagamento tramite Bonifico – SEPA instant

1. Subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, la Banca verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell'operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del Cliente e invia immediatamente l'operazione di pagamento alla banca del beneficiario.
2. Entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte della Banca, la banca del beneficiario mette l'importo dell'operazione a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto di quest'ultimo è denominato e conferma il completamento dell'operazione di pagamento alla banca del pagatore. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponde alla data in cui l'importo dell'operazione è accreditato dalla banca del beneficiario sul conto di quest'ultimo.
3. La Banca, immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell'operazione da parte della banca del beneficiario, ovvero qualora non abbia ricevuto tale conferma di completamento entro 10 secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, informa gratuitamente il Cliente del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 5.12 della presente Sezione, qualora la Banca non abbia ricevuto dalla banca del beneficiario un messaggio che confermi che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, la stessa riporta immediatamente il conto del Cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
5. Il Cliente, in qualità di pagatore, ha la possibilità di fissare direttamente allo sportello o tramite l'eventuale postazione Inbank (Web o App), un limite massimo di importo trasferibile tramite bonifico istantaneo, su base giornaliera o per singola operazione. Il Cliente potrà modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima di impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo direttamente allo sportello o tramite apposita funzionalità dell'APP/WEB Inbank. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo disposto dal Cliente o da un suo Rapporto: <<Servizio>> <<Rapporto>> Data di stampa: <<Data di stampa>> Mod. <<Copia contratto>> - <<Descrizione tipo copia>> Pagina 7 di 13 procuratore, superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, la Banca non esegue l'ordine e ne dà notifica a quest'ultimo, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, con riferimento al servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro, troveranno applicazione a decorrere dal 9 ottobre 2025.

5.2 ter – Servizio di verifica del beneficiario in caso di bonifici

1. La Banca presta un servizio gratuito di verifica del beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica) sul suo conto di appoggio presso altra banca. La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che gli sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico. Il servizio di verifica è offerto indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento utilizzato dal Cliente per impartire un ordine di pagamento per il bonifico (sportello e/o APP/WEB Inbank).
2. Qualora il Cliente abbia inserito nell'ordine di pagamento per il bonifico l'identificativo del conto di pagamento (di seguito anche solo "IBAN") e il nome del beneficiario, la Banca verifica la corrispondenza tra tali dati. In caso di mancata corrispondenza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dalla banca del beneficiario, ne dà notifica al Cliente allo sportello o tramite l'eventuale postazione Inbank (WEB/APP) e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente stesso.
3. Contestualmente all'atto della notifica di cui al comma 2 precedente, la Banca informa il Cliente del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente stesso. Il Cliente è consapevole che l'eventuale decisione di ignorare una notifica di cui al comma 2 precedente comporta conseguenze rispetto alla responsabilità della Banca e al diritto di rimborso di quest'ultimo. Il Cliente, infatti, che decida di confermare comunque una disposizione di bonifico, nonostante l'informativa della Banca circa la discrasia rilevata e le relative conseguenze in caso di esecuzione dell'ordine di pagamento sulla base del solo IBAN, non potrà nulla eccepire a quest'ultima per avervi dato corso, né chiederne il rimborso.
4. La Banca non è ritenuta responsabile dell'esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti del presente articolo. Qualora la Banca non effettui il servizio di verifica come descritto al precedente comma 1 e tale mancanza determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, la Banca rimborsa immediatamente al Cliente l'importo del bonifico e, se del caso, riporta il conto su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. È fatto salvo il diritto, in capo al Cliente, di chiedere il risarcimento del danno per le ulteriori perdite finanziarie subite.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione a decorrere dal 9 ottobre 2025.

5.3. Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il conto corrente del cliente non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dalla banca del pagatore, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario. Se il pagatore e la banca del pagatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è, nel caso di un ordine di pagamento non elettronico per un

bonifico istantaneo, il momento in cui la banca del pagatore ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il pagatore ha impartito l'ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo alla propria Banca;

5. Le disposizioni di cui al presente articolo 5.3, commi 3 e 4 troveranno applicazione a decorrere dal 9 ottobre 2025.

5.4. Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5.5, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.

2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che tali informazioni non debbano essere fornite in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

3. Il Cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la Banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.

4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal Cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.

6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi.

5.5. Autorizzazione dell'operazione di pagamento, consenso e revoca

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal Cliente, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria Banca.

2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non viene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

5.6. Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. Si considera irrevocabile l'ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla Banca.

2. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

5.7. Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel documento di sintesi allegato al presente contratto.

2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra l'euro e la divisa di uno Stato Membro dell'Unione Europea ovvero tra le divise di due Stati Membri dell'Unione Europea, la banca del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione di quest'ultimo non appena tale importo è accreditato sul conto della banca medesima, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento.

3 In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione concordati per cause imputabili alla banca, questa ripristinerà il saldo del conto corrente del cliente come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

5.8. Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso

1. Ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e successive modificazioni, il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.

2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 2.6 della Sezione II (I rapporti tra il Cliente e la Banca) con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.

3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

4. Le modifiche dei tassi di interesse in senso favorevole al cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nel rendiconto successivo alla variazione.

5. Se il cliente è un consumatore, le condizioni normative ed economiche del presente contratto possono essere modificate solo in presenza di un giustificato motivo.

5.9. Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti

1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sul rendiconto periodico del CONTO DEPOSITO, che verrà inviato annualmente al Cliente.

2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.

3. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.

5.10. Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, richiede alla banca che l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione gli sia messa a disposizione su supporto cartaceo e mensilmente. Tale stampa movimenti è gratuita.

2. Se il Cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma precedente oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi.

5.11. Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.

2. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omissso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.

3. Un'operazione di pagamento si considera non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla propria banca.

5.12. Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5.11, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.

2. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il conto, la Banca riporta lo stesso nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia.

4. La banca può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, quest'ultima ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato.

5.13 Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente, fatti salvi gli artt. 5.11, 5.14 e 5.15 della presente Sezione, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla Banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti.

2. Quando la Banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al Cliente medesimo l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita

- o non correttamente eseguita e ripristina la situazione del conto come se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo
- Qualora la Banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
 - La banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
 - Nel caso in cui la banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o non corretta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
 - L'obbligo di cui al comma 5 non si applica se la banca del pagatore dimostra che la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso la banca del beneficiario accredita l'importo al proprio cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta
 - Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.
 - La banca è inoltre responsabile nei confronti del proprio cliente di tutte le spese ed interessi ad esso imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.
 - Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una microimpresa.

5.14 Identificativi unici inesatti

- Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
- Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare, anche comunicando alla banca del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
- Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi.
- La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
- Il presente articolo si applica anche agli ordini di pagamento tramite bonifico fino all'8 ottobre 2025. A decorrere dal 9 ottobre 2025, con riferimento all'esecuzione dei bonifici, troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 5.2 ter.

5.15 Esclusione della responsabilità

- Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla Banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

5.16 Sanzioni

- Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 e successive modificazioni, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e all'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
- In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.

Sezione II - Caratteristiche del Servizio di Internet Banking – INBANK

Art.1 - Oggetto

- Il Servizio di Internet Banking denominato INBANK™ (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet o tramite apposita applicazione informatica per dispositivi mobili (c.d. "App"), informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario/cointestatario di conto corrente o di delegato in forza di specifica procura, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo indicato nel documento di sintesi allegato e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di Inbank consente inoltre di visualizzare la situazione di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc.) e di impartire le disposizioni a valere su tali rapporti così come individuate nelle precedenti Sezioni descrittive dei singoli servizi Inbank.
- La banca potrà ampliare le funzionalità, di tipo informativo e/o dispositivo, rese disponibili tramite il servizio. Di tali funzionalità aggiuntive la banca darà tempestiva informazione al cliente, mediante avviso reso disponibile sul sito dedicato al servizio o sull'App. Il cliente prende atto e accetta sin d'ora che l'attivazione di tali funzionalità aggiuntive potrà comportare l'addebito di un canone periodico e/o di commissioni di utilizzo, che saranno riportati nel Foglio Informativo del servizio tempo per tempo vigente e sottoposti alla preventiva accettazione del cliente in fase di attivazione del servizio o dell'operazione.

Art.2 - Attivazione del servizio

- L'attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza e, limitatamente all'opzione "Trading", del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione e i documenti ad esso allegati, previsti dalla vigente normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento.
- La Banca fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del presente contratto, un'informativa adeguata (cd. "Scheda informativa") circa i requisiti tecnici e operativi (es.: caratteristiche degli apparati utilizzati dal cliente, *software*, antivirus, procedure di autenticazione) necessari al fine di eseguire in sicurezza operazioni di pagamento tramite il servizio, nonché circa i rischi inerenti. Tali informazioni sono altresì riportate e aggiornate nella guida al servizio accessibile attraverso il sito dedicato al servizio Inbank, che contiene, inoltre, la descrizione dettagliata delle modalità di utilizzo dello stesso servizio.
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione e da quelle successive, si rinvia pertanto alle norme dei contratti di cui al comma 1.

Art. 3- Rilascio dei codici di accesso al servizio

- La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet e gli consegna il codice User Id e la Password Iniziale (credenziali di sicurezza), personali e riservati. La password iniziale è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, non conoscibile dalla banca.
- La funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se attivata l'opzione Trading, avviene successivamente al primo collegamento al servizio Inbank, nel modo descritto nell'articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale), successivamente il cliente dovrà introdurre una ulteriore password segreta per l'opzione Trading (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, non conoscibile dalla banca.
- La banca consegna al cliente personalmente il codice User ID e la Password Iniziale (credenziali di accesso) con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest'ultimo, la banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati in plichi separati. I rischi derivanti dalla spedizione dei codici di accesso sono a carico della banca.
- Dopo cinque tentativi di utilizzo con la password errata, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la riattivazione da parte della banca della password iniziale. Per motivi di sicurezza il cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta a combinazione alfanumerica almeno ogni novanta giorni, con facoltà del cliente di variare comunque in ogni momento la password.
- In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare i livelli di sicurezza del servizio, la banca si riserva di richiedere al cliente l'adozione di strumenti di sicurezza suppletivi (ad esempio meccanismi di "autenticazione forte", sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato o procedure di geolocalizzazione per associare univocamente al cliente le operazioni disposte) o l'attivazione di apposite applicazioni informatiche (cd. "App"). Pertanto, il cliente si impegna ad indicare nel Documento di sintesi allegato i propri riferimenti: "indirizzo e-mail" e "numero cellulare" per permettere le comunicazioni di sicurezza relative all'Utenza Inbank e quelle di cui al comma successivo. Tali riferimenti potranno essere modificati dal cliente nel corso del rapporto, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest'ultima (servizio <http://www.inbank.it>) o tramite l'App.
- Qualora il cliente richieda espressamente la consegna delle credenziali di accesso al "servizio" in modalità elettronica, riceverà il codice User ID via e-mail e la Password Iniziale via messaggio sms/App all'utenza telefonica resa nota. Il cliente potrà altresì inviare alla banca la richiesta di reset della password con apposito messaggio sms/App a valere sulla medesima utenza.
- Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito, dei codici identificativi o dei generatori di password da lui eventualmente consegnati a soggetti terzi.

Art. 4 – Obblighi a carico della Banca

- La banca ha l'obbligo di:
 - assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarle, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dei successivi articoli 5 e 6;
 - astenersi dall'inviare i codici di accesso di cui all'art. 3 salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta;

- c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati, affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di cui al successivo articolo 6, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco del servizio, di chiedere lo sblocco dello stesso; ove richiesto dal cliente, la banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all'articolo 6 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
- d) fornire al cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'art. 6 a titolo gratuito;
- e) impedire qualsiasi utilizzo del servizio successivo alla comunicazione del cliente di cui all'articolo 6.

Art. 5 – Obblighi a carico del cliente

1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio con l'ordinaria diligenza e in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, deve adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerle e a garantirne la riservatezza dell'utilizzo.
2. In particolare, al fine di minimizzare i rischi di utilizzo abusivo del servizio da parte di terzi, il cliente, nel proprio interesse, deve conservare con cura e diligenza le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, non deve conservarle insieme né annotarle su un unico supporto. Tali credenziali sono di esclusivo uso del cliente e non possono essere cedute/consegnate a soggetti terzi.

Art. 6 – Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali

1. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, il cliente deve darne senza indugio comunicazione telefonica alla banca, con successiva conferma per scritto, denunciando altresì l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità a contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto a bloccare l'utenza Inbank inviando un sms al numero indicato nel Documento di sintesi con la medesima dicitura ivi riportata o un messaggio attraverso applicazioni informatiche per dispositivi mobili (cd. "App"). Il cliente ha inoltre la facoltà di bloccare anche la singola operazione contattando telefonicamente la propria banca.
2. Appena ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente la Banca provvede al blocco del servizio senza che il cliente debba sostenere alcun costo.

Art. 7 - Erogazione del servizio

1. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di Inbank per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intemperività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
3. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet <<Sito internet Infobanking>>. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al <<Sito internet Infobanking>> e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui canali di comunicazione da utilizzare nell'ambito del servizio, sulle modalità attraverso cui ricevere assistenza o segnalare disservizi, sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e sulle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio.
4. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione:
 - a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto;
 - b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi.
5. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell'ambito dell'utilizzo dei servizi di Internet banking.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 5 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa.

Art. 8 - Sospensione del servizio

1. La banca può bloccare l'utilizzo del servizio - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione - per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la sicurezza del servizio;
 - b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso, ad es., il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
 - c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa telefonicamente il cliente del blocco del servizio, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio, la banca provvede a riattivarlo.
4. Premesso quanto sopra, è nella facoltà del cliente richiedere alla banca di revocare il blocco dell'utenza Inbank inviando un sms al numero indicato nel Documento di sintesi con la medesima dicitura ivi riportata o un messaggio attraverso applicazioni informatiche per dispositivi mobili (cd. "App"). Il cliente ha inoltre la facoltà di richiedere lo sblocco anche della singola operazione contattando telefonicamente la propria banca.

Art. 9 – Estinzione rapporti soggetti al servizio Inbank

1. L'utilizzo del servizio dopo l'estinzione dei rapporti bancari a cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando, in capo al cliente, le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.

Art. 10 – Recesso dal contratto

1. Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere, dal contratto nonché da ogni singolo Servizio/Funzione, in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per quest'ultimo. In caso di recesso, il Cliente è tenuto alla restituzione di eventuali strumenti di sicurezza supplementari a lui forniti dalla banca (sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato).
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta.
3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.

Art. 11 - Costo dei servizi

1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul suo conto corrente indicato nel frontespizio.

Sezione III – Servizi di pagamento

Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

1. Ai sensi del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, la presente Sezione si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione Europea, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nel territorio dell'Unione Europea o la banca sia l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento e/o di prelievo/versamento di contante anche se la valuta in cui è denominato il pagamento sia diversa da quella ufficiale di uno Stato appartenente all'Unione Europea. La presente Sezione si applica altresì - nei limiti normativi di cui al d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni – ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
2. La presente Sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta attraverso il servizio Inbank:
 - a) Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) / Bonifico - extra SEPA: con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA e non SEPA; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
 - b) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - c) bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
 - d) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliaria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
 - e) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - f) pagamenti diversi (es. pagamento bollette, utenze).

Art. 2 – Ordine di pagamento

1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore, previa preautorizzazione all'addebito ad essa rilasciata dal pagatore medesimo.
2. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo:
 - bonifico – SEPA / Bonifico – extra SEPA: IBAN;
 - invio denaro: numero di cellulare del beneficiario;
 - bollettino bancario Freccia: IBAN;
 - RiBa: numero effetto;
 - MAV: numero incasso.

Art. 3 – Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del cliente. Prima di tale momento, il conto corrente del cliente non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

Art. 4 - Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal cliente, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tali informazioni non debbano essere fornite in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.
4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, al numero indicato nel documento di sintesi e con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.
6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare al cliente le spese della comunicazione di cui al comma 4, così come previste nel documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.

Art. 5 – Autorizzazione dell'operazione di pagamento, consenso e revoca

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

Art. 6 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. Si considera irrevocabile l'ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca.
2. Se l'operazione è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.
3. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'ordine di pagamento può essere revocato dal cliente solo con il consenso della sua banca. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tal caso, la banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi.

Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel documento di sintesi allegato al presente contratto.

2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra l'euro e la divisa di uno Stato Membro dell'Unione Europea ovvero tra le divise di due Stati Membri dell'Unione Europea, la banca del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione di quest'ultimo non appena tale importo accreditato sul conto della banca medesima, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento.

Art. 8 – Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso

1. Ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e successive modificazioni, il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 5 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Servizio Inbank, a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.).
5. Se il cliente è un consumatore, le condizioni normative ed economiche della presente Sezione possono essere modificate solo in presenza di un giustificato motivo.

Art. 9 - Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti

1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente.
2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.

Art. 10 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente richiede alla banca che l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione gli sia messa a disposizione su supporto cartaceo e mensilmente. Tale stampa movimenti è gratuita.
2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi del conto corrente.

Art. 11 - Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi.
3. Un'operazione di pagamento si considera non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

Art. 12 - Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo l'art. 11 della presente Sezione, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa al cliente l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.
2. Ove per l'esecuzione dell'operazione di pagamento sia stato addebitato il conto corrente del cliente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
3. In caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia.
4. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, non eseguita o non correttamente eseguita, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
5. La banca può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, quest'ultima ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. 13 - Responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 6 della Sezione II.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 della Sezione II.
3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita conseguente all'esecuzione di operazioni non autorizzate se la banca non esige un'autenticazione forte del cliente.
4. Il cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dei codici cliente personali per accedere al servizio non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o filiali della banca.
5. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della Sezione II, con dolo o colpa grave, il cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a 50 euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati.
6. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della Sezione II, con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 5.

Art. 14 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli artt. 11, 15 e 20 della presente Sezione, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti.
2. Quando la banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
3. Qualora la banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto corrente del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
4. Fatti salvi gli artt. 11, 15 e 20 della presente Sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente della corretta trasmissione dell'ordine alla banca del pagatore ed è tenuta a trasmettere senza indugio l'ordine di pagamento in questione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
5. La banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate ed è tenuta mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui la banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
7. L'obbligo di cui al comma 6, non si applica se la banca del pagatore dimostra che la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso la banca del beneficiario accredita l'importo al proprio cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.
9. La banca è inoltre responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una microimpresa.

Art. 15 - Identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. La banca del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare, anche comunicando alla banca del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
3. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi.
4. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'ordinante anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 16 – Servizio di informazione sui conti

1. Il cliente può prestare il consenso ad un AISP ("Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti") per usufruire di un servizio online che fornisca informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal cliente stesso presso uno o più prestatori di servizi di pagamento. La procedura di accesso alle informazioni relative a uno o più conti sarà possibile previo consenso esplicito prestato all'AISP e previa Autenticazione Forte del cliente stesso.

Art. 17 – Servizio di disposizione di ordine di pagamento

1. Il servizio di disposizione di ordine di pagamento è un servizio fornito dai PISP ("Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento") che permette l'esecuzione di operazioni di pagamento a distanza su richiesta del cliente – previa sottoscrizione del contratto di Internet Banking - a valere sul conto corrente detenuto dal cliente medesimo presso la banca.
2. All'atto di effettuare un pagamento per via telematica, il cliente può decidere di avvalersi di un PISP. Ciò consente al PISP di inviare a Internet Banking una richiesta di bonifico contenente i dati dell'importo e del beneficiario. Il cliente, attraverso l'interfaccia messa a disposizione dal PISP, verifica la correttezza dell'importo, seleziona il conto corrente di addebito fra quelli disponibili (laddove detenga più di un conto corrente presso la banca), dopodiché autentica l'operazione mediante Autenticazione Forte del cliente, inserendo le opportune credenziali di sicurezza. Da quel momento l'operazione non è né revocabile, né stornabile.
3. Su richiesta del PISP, la banca controlla in tempo reale la disponibilità di fondi sul conto di addebito, nonché il rispetto dei limiti di importo vigenti su Internet Banking, sia generali e sia specifici riferiti al conto da addebitare o alla tipologia di operazione.
- 3.1 In caso di esito negativo, l'operazione viene interrotta.
- 3.2 In caso di esito positivo, la banca fornisce al PISP le informazioni relative al buon esito della disposizione, che verrà comunicata sia al cliente e sia al beneficiario dal PISP medesimo, così come tutte le altre informazioni relative all'operazione di pagamento effettuata, previste dalla normativa.
4. Successivamente, la banca invia il bonifico alla banca del beneficiario nel rispetto delle tempistiche standard previste per le altre operazioni di pagamento provvedendo ad addebitare al cliente i costi convenuti. Possono essere applicate dal PISP al cliente eventuali commissioni relative al servizio di disposizione di ordine di pagamento fornito, che saranno interamente a carico del cliente.
5. La banca comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all'esecuzione di quest'ultimo disponibile alla medesima banca. Quest'ultima assicura infine parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

Art. 18 – Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento

1. La banca può rifiutare l'accesso al conto corrente del cliente ad un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) o a un prestatore di servizi di informazione (AISP), qualora ricorrano giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto corrente da parte di tale soggetto, ivi compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la banca, informa la Banca d'Italia del rifiuto e dei relativi motivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la banca informa il pagatore, con le modalità pattuite per l'invio delle comunicazioni o anche telefonicamente, del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l'accesso al conto corrente del cliente.
3. In ogni caso la banca deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto corrente a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di un ordine di pagamento se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. La banca informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.

Art. 19 Conferma della disponibilità di fondi

1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la banca conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento purché al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile online. Tale conferma consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire alla banca di bloccare i fondi sul conto corrente del pagatore.
2. Il cliente presta pertanto, fin da ora, il proprio consenso a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su carta.
3. Il cliente può inoltre chiedere alla banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
4. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

Art. 20 - Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 21 - Sanzioni

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 e successive modificazioni, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e all'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.

Sezione IV – INFOB@NKing- COMUNICAZIONI A DISTANZA IN FORMA ELETTRONICA

Art. 1 – Oggetto

1. Con l'attivazione di questo servizio, il cliente concorda con la banca di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D. Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione, adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali ha effettuato o effettuerà tale scelta, alle condizioni di seguito previste. Potranno altresì essere inviate, con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti i rapporti abilitati.
2. Resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli eventuali cointestatari, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviata in forma cartacea dalla banca al cliente presso l'indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

3. Le parti convengono, inoltre, che siano inviate al cliente in forma elettronica anche -in caso di attivazione del relativo Servizio- le copie della documentazione informatica sottoscritta allo sportello con firma elettronica avanzata (cd. FEA), le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa di importo pari o inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00), nonché, più in generale, ogni altra comunicazione effettuata dalla banca, anche di carattere commerciale, promozionale e/o conviviale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le suddette finalità.

Art. 2 – Cointestazione dei rapporti

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.
2. In caso di operatività con firma disgiunta, la scelta o la modifica della tecnica di comunicazione a distanza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

Art. 3 – Modalità invio comunicazioni

1. Le comunicazioni inerenti il rapporto sono inviate, con la periodicità prevista dalla legge o dai rispettivi contratti, mediante accesso riservato al documento nella specifica sezione protetta del sito Internet indicato della banca (servizio <<Sito internet Infobanking>>).

Art. 4 – Spese

1. La banca non può addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica (art. 127 bis TUB).

Art. 5 – Conservazione delle comunicazioni

1. Le comunicazioni contrattuali disciplinate dal presente accordo sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente al cliente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione del documento su proprio supporto.
2. Fermo restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal cliente con le presenti modalità per un periodo massimo di un anno.

Art. 6 – Facoltà e oneri del cliente

1. I termini per l'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell'estratto conto decorrono dal momento della ricezione della comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.
2. Il cliente ha l'onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del presente accordo. Per rendere più agevole e tempestiva la comunicazione, la banca invia all'indirizzo di posta elettronica indicato nel documento di sintesi, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Il cliente ha la facoltà di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest'ultima (servizio <<Sito internet Infobanking>>). Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione dell'avviso di cui sopra non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, come disciplinata nel comma precedente.
3. E' onere del cliente informare la banca, con le modalità poc'anzi convenute, di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la banca continuerà a inviare l'avviso di cui al comma 2 all'indirizzo originariamente indicato senza incorrere in alcuna responsabilità per omessa informazione, a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal cliente.

Art. 7 – Modifica della tecnica di comunicazione

1. In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio, tramite comunicazione scritta alla banca o tramite specifica richiesta direttamente dal servizio Inbank.
2. La modifica sarà efficace entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e saranno salvi gli effetti delle comunicazioni nel frattempo inviate con la modalità precedentemente convenuta.

Art. 8 – Revoca, modifica, sospensione del Servizio

1. In presenza di giustificato motivo, la banca può revocare, modificare o sospendere la tecnica di comunicazione, anche senza preavviso.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
3. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.

Art. 9 – Esclusione responsabilità

1. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
2. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.

Art. 10 – Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Sezione, continuano ad applicarsi le norme relative alle condizioni generali e particolari dei singoli contratti e servizi intercorrenti tra la banca ed il cliente.

Sezione V - INBANK - FUNZIONE CBI

Art. 1 – Servizio accessorio funzione CBI

1. Il Servizio consente al cliente di stabilire un collegamento telematico con la banca (cd. Banca Proponente), per scambiare anche con altri intermediari con cui il cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente (cd. Banche Passive) o altri soggetti, i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni finalizzate ad impartire istruzioni inerenti ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti e rendicontazioni. Tali funzioni sono pubblicate nel portale del Consorzio CBI (www.cbiorg.eu). L'attivazione del Servizio in oggetto è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico contratto con la "Banca Proponente" secondo lo schema previsto dalla normativa CBI.
2. La banca è tenuta a veicolare i flussi relativi a tutte le funzioni che sono indicate come obbligatorie sul portale di cui al comma precedente, nonché a veicolare i flussi relativi alle funzioni facoltative che abbia attivato.
3. Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui le stesse Banche già erogino dette funzioni, indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, corrispondenza, telematico, ecc.), e quelle facoltative che esse abbiano attivato.
4. Il cliente è tenuto ad indicare ad ogni banca con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio in oggetto e ad autorizzare le stesse ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità della legittimità, liceità, autenticità, esattezza e completezza delle medesime istruzioni.
5. Il cliente deve concludere altresì con le sue Banche Passive e/o istituti di pagamento aventi funzione di Banca Passiva un contratto prendendo a riferimento le clausole indicate negli schemi di contratto "Banca Passiva – cliente" e "Istituto di pagamento – cliente" previsti dalla normativa CBI e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte delle stesse, può avviare lo scambio dei flussi.

Art. 2 - Avvio del collegamento e scambio dei flussi

1. Il Manuale Tecnico illustra le regole e le procedure tecnico-organizzative per la strutturazione, conversione, trasmissione, interpretazione e sicurezza dei messaggi ed è pubblicato nel portale del Consorzio CBI.
2. I flussi si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dal Manuale Tecnico e dalle "Definizioni per il Servizio CBI" contenute nel Testo coordinato della normativa CBI.
3. Il cliente, fermi restando i controlli di carattere formale espletati dalla banca, è responsabile del contenuto dei flussi informativi inviati tramite il Servizio.

Art. 3 – Obblighi del cliente

1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet <<Sito internet Infobanking>>. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al portale <<Sito internet Infobanking>> e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio

Art. 4 - Erogazione del Servizio

1. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. La banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del Servizio medesimo. Nell'ipotesi di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo, appena possibile.
3. La banca garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine, la banca provvede a comunicare al cliente ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati.
4. La banca si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviati dal cliente per il mancato rispetto degli standard fissati, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazioni del Servizio previste nella presente Sezione e nel Manuale Tecnico di cui al precedente art. 2, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
5. Gli impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e/o scioperi, verificatisi presso la banca o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente, che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare gli stessi, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio. In tale caso, la banca è tenuta a darne, con ogni mezzo, comunicazione al cliente.

Sezione VI - INBANK - FUNZIONE TRADING

Art. 1 - Servizi accessori funzione trading

1. Il servizio Trading consente al cliente l'accesso diretto all'area finanziaria e permette di effettuare l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla Borsa italiana - Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati abilitati. Il servizio permette altresì la visualizzazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai mercati telematici, dello stato dell'ordine e dei conti titoli in termini di liquidità e di portafoglio. Le modalità tecniche e specifiche operative necessarie per l'utilizzo del servizio sono contenute nelle istruzioni d'uso a disposizione del cliente sul sito internet <<Sito internet Infobanking>>.
2. La banca ha la facoltà di estendere il servizio a strumenti finanziari la cui attività attualmente risulti preclusa.

Art. 2 - Integrazione norme contrattuali

1. Le presenti disposizioni costituiscono parte integrante delle norme contenute nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione. Pertanto il Cliente prende atto ed accetta che quanto non espressamente disciplinato nelle presenti disposizioni deve intendersi regolato dal suddetto contratto e relativi documenti precontrattuali.

Art. 3 - Obblighi informativi

1. Il cliente, ai sensi della comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000, è stato informato che l'utilizzo dei servizi di trading on line può indurre i risparmiatori a moltiplicare le transazioni, anche giornaliere, con conseguente aumento del rischio relativo. L'eventuale incremento della frequenza operativa potrà inoltre comportare dei riflessi in termini di costo complessivo sostenuto per la negoziazione degli strumenti finanziari.
2. Prima di dare corso all'operazione, la banca fornisce al cliente le informazioni in merito alle caratteristiche e ai rischi dello strumento finanziario messe a disposizione del cliente che ha la facoltà di acquisire l'informativa su supporto duraturo.

Art. 4 - Modalità di erogazione

1. Gli ordini inseriti oltre orario apertura di borsa verranno recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo.
2. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
3. La trasmissione degli ordini e delle eventuali istruzioni, a mezzo internet, dovrà essere preceduta dall'accesso al Sistema Trading on line previa esecuzione delle procedure di sicurezza di cui alla Sezione II del presente contratto.
4. Il sistema conferma "on line" la ricezione e l'esito dell'ordine impartito dal cliente.
5. Il presente servizio è, per sua natura, estraneo al servizio di consulenza eventualmente prestato dalla banca ed è svolto in modalità di appropriatezza ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Consob n. 20307/2018, ovvero, su esplicita richiesta del cliente, in modalità di "mera esecuzione degli ordini" (la c.d. execution only) ai sensi dell'art. 43 del suddetto Regolamento, attraverso le tecniche di comunicazione a distanza.
6. Le operazioni valutate non appropriate sulla base del profilo del cliente, verranno dalla banca evidenziate con uno specifico messaggio: qualora il Cliente intenda ugualmente procedere all'esecuzione dell'operazione dovrà manifestare tale volontà digitando l'opzione di conferma dell'ordine stesso.
7. Nell'esecuzione degli ordini la banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente senza interferire in alcun modo nelle scelte da questi effettuate quanto all'oggetto, alla tipologia, alla quantità ed alla frequenza degli investimenti, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo. Il cliente dovrà operare entro i limiti di saldo degli strumenti finanziari effettivamente disponibili sul dossier titoli ovvero nei limiti del saldo disponibile sul conto corrente cui è agganciato il deposito stesso.
8. Il cliente può revocare le disposizioni impartite on line, a condizione che queste non siano ancora state eseguite. Pertanto si evidenzia la necessità di porre la massima attenzione all'imputazione dei dati e la consultazione del manuale operativo messo a disposizione sul sito internet.
9. La banca si riserva la facoltà di rifiutare la trasmissione o l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal cliente, previa comunicazione al cliente medesimo nei seguenti casi:
- il saldo disponibile sul conto corrente di riferimento non sia sufficiente per permettere di perfezionare l'operazione;
 - i titoli presenti sul deposito di riferimento non siano sufficienti a coprire integralmente l'ordine impartito;
10. La comunicazione di rifiuto determina la decadenza dell'ordine e la sua totale inefficacia; pertanto, il cliente per eseguire l'operazione dovrà ricostituire la relativa provvista e inoltrare un nuovo ordine.
11. La banca, in caso di indisponibilità del servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l'ordine inviato non è stato preso in carico (messaggio di "non eseguito"). In caso di eventuali interruzioni o malfunzionamenti del servizio, il cliente ha la possibilità, durante gli orari di sportello, di impartire gli ordini alla banca personalmente o mediante ordini telefonici.
12. La banca si riserva la facoltà di sospendere il servizio per ragioni di efficienza e sicurezza del servizio medesimo in conformità con quanto previsto dall'art. 8 Sezione II del presente contratto.

Art.5 Comunicazioni

1. All'atto di ricevimento dell'ordine la banca rilascia via internet un'attestazione relativa all'ordine ricevuto.
2. Le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere attraverso il servizio, nonché le informazioni relative ai saldi ed alle movimentazioni del rapporto, trovano unica e probante conferma negli estratti conto che vengono periodicamente inviati al Cliente e nella documentazione relativa alle singole operazioni di volta in volta poste in essere con le modalità convenute nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione.

Art. 6 – Valore probatorio delle registrazioni

1. Il Cliente è pienamente responsabile del corretto utilizzo del Servizio e di tutte le disposizioni inoltrate mediante il Servizio stesso e da chiunque effettuate. Il Cliente riconosce come valide le registrazioni degli ordini, relativi alla compravendita di strumenti finanziari, pervenuti alla Banca. In particolare, il Cliente prende atto e riconosce che le annotazioni e le scritture ricavabili dai sistemi informativi della Banca, alimentati dall'utilizzo del Servizio, costituiranno piena prova nei suoi confronti in relazione alle operazioni concluse nonché con riguardo ad ogni comunicazione e/o ordine effettuato dal Cliente medesimo avvalendosi del Servizio.
2. Il Cliente prende atto che i servizi di informazione economico-finanziaria, resi disponibili dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, sono protetti dal diritto d'autore ai sensi della normativa vigente e si impegna fin d'ora ad utilizzare tali informazioni unicamente per uso proprio e a non fornirle a terzi.

